

SUSSIDIO 7.: CONGEDO PARENTALE DEL PADRE

Ai lavoratori padri dipendenti delle imprese in regola da almeno tre mesi con il versamento delle quote contributive, sarà corrisposto un sussidio annuo a fronte del godimento di un periodo di congedo parentale (secondo le norme di legge e contrattuale in materia e comunque entro l'ottavo anno di età del figlio) minimo di **30 giorni di calendario consecutivi nell'anno civile** (01 gennaio – 31 dicembre):

- a) **Sussidio una tantum annuo di € 650,00 lordi;**
- b) **Entrambi i genitori devono lavorare come dipendenti.**

TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro 90 giorni dalla data del termine del congedo parentale e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia delle buste paga attestante l'effettivo godimento del congedo parentale;
- Dichiarazione del datore di lavoro attestante il versamento all'Ente o copia delle ultime tre buste paga precedenti alla data dell'inizio del congedo parentale;
- Dichiarazione del datore di lavoro del genitore non richiedente attestante il lavoro dipendente.

ATTENZIONE!

Il Consiglio Direttivo dell'EN.BI.T. ha deliberato che a partire dal 1° maggio 2014 sarà possibile presentare un'unica domanda di sussidio all'anno, indipendentemente dall'importo e dal tipo di sussidio.